INDAGINI INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA BONIFICA
E RIPRISTINO AMBIENTALE PRESSO IL SITO EX VINYLS S.P.A. –
ZONA INDUSTRIALE DI PORTO TORRES (SS)
CUP: G22J22000050001 CIG: B35824F552

APPALTO MISTO - PROCEDURA APERTA TELEMATICA

QUESITI

Quesito 1.

Con riferimento all'art. 25 del capitolato - TEST PILOTA DELLATECNICA IN SITU CHEMICAL OXIDATION (ISCO) Si chiede di specificare a seguito dell'iniezione dell'agente ossidante con quale frequenza (e durata complessiva) è richiestala misura dei parametri chimico-fisici delle acque di falda ed il prelievo di campioni nel corso del test pilota. Si chiede conferma se suddette misure vanno eseguite una sola volta nell'arco di una giornata lavorativa.
RISPOSTA: Così come specificato nella nota (2) a piè di pagina del CSA, la durata e la frequenza definitiva dei rilievi con sonda multiparametrica potranno essere dettagliati solo a seguito dell'esecuzione del test ISCO in laboratorio. Si può ipotizzare, in via preliminare, che i rilievi mediante sonda multiparamentrica vengano eseguiti con la stessa frequenza prevista per il test in laboratorio, ovvero dopo 2, 24, 48, 72, 120 ore e 7, 14, 21 giorni dall'iniezione del reagente. Il campionamento delle acque di falda (e le conseguenti analisi chimiche) verrà invece eseguito in modalità dinamica due volte: preliminarmente all'iniezione del reagente e a seguito del ripristino delle condizioni iniziali dei parametri idrochimici misurati con sonda multiparametrica.

Quesito 2.

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che il CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi, codiceH011 possa essere considerato equivalente al CCNL del settore Chimico-Farmaceutico previsto per i servizi ed indicato nel bando di gara. Restando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 11 commi seguenti del Dlgs 36/2023 Codice dei contrati pubblici: *[…] 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110";* La valutazione preliminare dell'equivalenza ai fini della partecipazione alla gara deve essere, pertanto, effettuata dal concorrente.

Quesito 3.

Si fa presente che a pag. 9 del Disciplinare di Gara si legge che "*con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 il concorrente deve dichiarare: .....tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione degli atti.*" Tuttavia, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non dà più rilevanza allo status degli amministratori cessati, pertanto,richiedere le predette dichiarazioni relative ai tre anni antecedenti la pubblicazione del bando - nel caso in cui l'operatore economico abbia adottato misure di *self cleaning* con riferimento, per esempio, al precedente amministratore escludendolo dalla compagine sociale - implica la necessità di redigere le dichiarazioni con riferimento all'amministratore cessato. Si chiede pertanto di chiarire se il riferimento ai "tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando" si tratti di un mero refuso o, in caso contrario, si chiede di specificare in quali termini vadano redatte le predette dichiarazioni. In particolare, si chiede se l'operatore economico sia obbligato a dichiarare quanto sopra con riferimento a soggetti che oramai non fanno più parte della compagine sociale.
RISPOSTA: La disposizione del Disciplinare di Gara citata non contiene alcun refuso. Correttamente l'operatore economico rileva che l'attuale Codice dei Contratti Pubblici, non prevede più tra le cause di esclusione il riferimento del previgente Codice [ex art. 80 c. 3 Dlgs 50/2016] ai "soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara …"; conseguentemente non è richiesto il rilascio di dichiarazioni da parte degli stessi. Pertanto, qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 98 del Codice, dovrà rilasciare specifica dichiarazione con facoltà di fornire prova di avere adottato, ai sensi dell'art. 96, comma 6, misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nei termini previsti nello stesso punto 5 del Disciplinare di Gara (vedasi self clearing).

Quesito 4.

Per quanto concerne il requisito cui al paragrafo 6.2 punto a), si chiede conferma che sia possibile dimostrare l'esperienza pregressa dell'operatore economico tramite due o più servizi di campionamento e/o analisi in ambito di caratterizzazione ambientale siti, anche finalizzati al riutilizzo dei terreni da scavo (DPR 120/17) o per la caratterizzazione di fondali marini (DM173/16 e DM 172/16).
RISPOSTA: Il Punto 6 a) del disciplinare di Gara riporta: "Esecuzione di almeno due servizi analoghi (campionamento ed esecuzione di analisi chimiche nell'ambito dell'esecuzione di piani di caratterizzazione ambientale di siti) di importo cumulato minimo pari a € 200.000,00 […]". Date le indicazioni del citato punto 6 a) si conferma che è possibile dimostrare l'esperienza pregressa indicando nell'ambito dei servizi di caratterizzazione ambientale siti, anche quelli indicati dall'operatore economico. Resta fermo che l'effettiva valutazione di quanto dichiarato potrà essere svolta da questa S.A. solo successivamente alla presentazione dell'offerta, sulla base delle concrete esperienze eseguite rilevate.

Quesito 5.

Per quanto concerne il requisito cui al paragrafo 6.2 punto a), si chiede cosa si intende con la frase "Detti servizi non sono frazionabili"? Si chiede conferma se possano essere indicati più servizi analoghi ciascuno di importo inferiore a quello indicato nel disciplinare ma che cumulativamente raggiungano l'importo di Euro 200.000,00. Altresì, si chiede se i certificati di regolare esecuzione vadano trasmessi già in sede di offerta o, successivamente, in caso di aggiudicazione. Grazie.
RISPOSTA: 1.Si precisa che per requisito "NON FRAZIONABILE" relativo alla componente "SERVIZI" di cui al punto 6.2 a) del Disciplinare di gara si intende che l'importo di € 200.000,00 richiesto è stato conseguito con un numero

di servizi non superiore a due.
In caso di partecipazione alla gara in forma associata, ciascuno dei due servizi deve essere posseduto per intero da almeno un singolo operatore economico del raggruppamento di imprese, come indicato anche nel successivo punto 6.3.
2.L'operatore deve quindi dimostrare di aver svolto nei tre anni precedenti almeno due singoli servizi analoghi il cui importo cumulato è pari o superiore al valore di 200.000 €, ovvero un singolo servizio analogo di medesimo importo.
3. La comprova del requisito 6.2 a) può essere resa, in questa fase del procedimento, mediante dichiarazione del possesso dello specifico requisito, attraverso la modulistica di gara disponibile all'operatore.

Quesito 6.

Con la presente inviamo il seguente quesito:1) si chiede quali siano i singoli analiti da considerare per gli"idrocarburi alifatici" indicati nelle tabelle 12 e 14 del Progettoesecutivo delle indagini integrative file denominato"01.relazione_rev1".

RISPOSTA:
In riferimento alla tabella 12 del file 01.relazione_rev1 (Analisi di caratterizzazione sulla fase solida) con la voce "idrocarburi (alifatici)" si intende la determinazione delle due classi: Idrocarburi leggeri (C≤12) e Idrocarburi pesanti (C>12) (Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06).
In riferimento alla tabella 14 del file 01.relazione_rev1 (Analisi di caratterizzazione sugli off-gas), con la voce "idrocarburi (alifatici)" si intende la determinazione della frazione idrocarburica C5-C8 Alifatici e C9-C12 Alifatici.

Quesito 7.

S fa presente che, al contrario di quanto riportato nel Vostro chiarimento del 11/11/2024, nel disciplinare di gara non è prescritto il termine temporale dei 3 anni precedenti in relazione all'esecuzione dei due servizi analoghi. Pertanto, si chiede se se sia possibile dichiarare servizi relativi all'anno 2020.

RISPOSTA:

Si conferma, come correttamente riportato nel Disciplinare di gara, l'assenza dei vincoli temporali relativi alla dichiarazione del requisito di cui al paragrafo 6.2 punto a); pertanto è possibile dichiarare servizi relativi all'anno 2020.

Quesito 8.

In caso di partecipazione in forma di RTI non ancora costituito formato da una Società (laboratorio chimico) che si occuperà per intero della parte dei "servizi" ed una Società del settore edile classificata nella categoria prevalente SOA OS20B che si occuperà unicamente dei lavori, ognuna di queste in possesso dei requisiti solo per la categoria di propria competenza, si richiede di chiarire se il ruolo di mandataria può essere assolto dalla Società che eseguirà i lavori (SOA OS20B) in categoria prevalente sebbene l'importo dei lavori sia inferiore a quello dei servizi. In caso di eventuale risposta negativa e sia stata invitata alla procedura solo detta Società che eseguirà i lavori e quindi dovrebbe rivestire il ruolo di mandante può quest'ultima comunque occuparsi della presentazione dalla gara in piattaforma?

RISPOSTA:
1.Ai sensi dell'art. 30 comma 2 Allegato II.12 del DLGS 36/2023 Codice dei contratti, il ruolo di mandataria può essere liberamente assolto da ciascuna delle due Società del RTI costituendo.
2. Ai sensi del punto 2.3 del Disciplinare di gara "[…] in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura".

Quesito 9.

In relazione ai Test ISCO, trattandosi di test necessari a testare le sostanze migliori per eliminare gli inquinanti (miscelando terreno contaminato e acqua contaminata), vanno eseguiti a prescindere o solo in caso si riscontrino contaminazioni di acqua e terreno?

RISPOSTA:
Con riferimento a quanto richiesto, si fa presente che lo scopo dell'applicazione dei test ISCO, con prove di laboratorio e successivamente in situ, è quello di testare e individuare l'agente ossidante più performante nella degradazione dei contaminanti, da applicare in un futuro intervento di bonifica della falda. Pertanto è assolutamente da escludere la mancata esecuzione di tali prove. Si fa inoltre presente che la scelta della tipologia del terreno e dell'acqua di falda da utilizzare per la composizione del campione rappresentativo saranno definiti nella fase esecutiva dei servizi/lavori.

Quesito 10.

1) Si chiede che il CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi (CNELL H011) sia riconosciuto al pari di quello indicato al paragrafo 3 del disciplinare di gara (CCNL del settore Industria Chimica e Farmaceutica) in quanto parimenti attinente all'oggetto dell'appalto ed alle attività da eseguire per la componente servizi e, peraltro, la sua applicazione risulta largamente diffusa tra le aziende del settore laboratori di analisi e servizi relativi alle indagini ambientali.

2) In merito alle analisi di caratterizzazione sulla miscela terreno/acqua (Tabella 11 del Piano di Indagini integrative file denominato: 01.relazione_rev1) si chiede se sia possibile esprimere il risultato come media da calcolo delle analisi sulla fase solida (tabella 12 del Piano) e sulla fase liquida (tabella 13 del Piano). Inoltre, trattandosi di materiale fangoso, si chiede conferma che i valori risultati debbano essere espresso in mg/Kg.

3) In riferimento alla tabella 9, 10, 11, 12 e 14 del Piano delle Indagini Integrative (file denominato: 01.relazione_rev1) si chiede conferma che per Idrocarburi aromatici si intende la ricerca dei seguenti analiti: Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni e Stirene.

RISPOSTA:
1) Ai sensi dell'art. 11 commi seguenti del Dlgs 36/2023 Codice dei contrati pubblici:
[…] 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la Dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto Collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110". La valutazione PRELIMINARE dell'equivalenza ai fini della partecipazione alla gara deve essere, pertanto, effettuata dal concorrente.

2) NON è consentito esprimere il risultato come media da calcolo delle analisi sulla fase solida (tabella 12 del Piano) e sulla fase liquida (tabella 13 del Piano). L'operatore economico deve attenersi esattamente alla documentazione di progetto 01.relazione_rev1) e alle disposizioni contenute in 09.capitolatoSpeciale_rev1. Pertanto anche le unità di misura devono rispettare le prescrizioni di gara.

3) In riferimento alla tabella 9, 10, 11, 12 e 14 del Piano delle Indagini Integrative (file denominato: 01.relazione_rev1)per gli Idrocarburi aromatici si conferma la ricerca di Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni e Stirene.